

# **Regolamento sull'organizzazione dell'organo sussidiario «One Health»**

del 1° novembre 2017

L'organo sussidiario «One Health» emette, sulla base dell'articolo 4 capoverso 3 del regolamento del 9 marzo 2016 sull'organizzazione dell'organo di coordinamento della legge sulle epidemie, il seguente regolamento:

## **Art. 1 Oggetto**

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina, a completamento dell'articolo 54 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e degli articoli 83–84 dell'ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) lo scopo, i compiti, la composizione e l'organizzazione dell'organo sussidiario «One Health».

## **Art. 2 Istituzione**

L'organo sussidiario «One Health» è istituito sulla base dell'articolo 83 capoverso 1 OEp da parte dell'organo di coordinamento della legge sulle epidemie.

## **Art. 3 Definizione di One Health**

One Health è un approccio integrativo per la collaborazione tra medicina umana e veterinaria. L'approccio One Health crea un valore aggiunto in forma di un miglioramento della salute di uomo e animale, di un risparmio delle risorse impiegate e di un effetto positivo sull'ambiente (Zinsstag et al., 2015<sup>1</sup>).

## **Art. 4 Scopo**

<sup>1</sup> Lo scopo dell'organo sussidiario «One Health» è, secondo l'articolo 83 capoverso 1 OEp, quello di aiutare i competenti uffici federali a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi e i vettori delle malattie nonché elaborare e coordinare altre tematiche intersettoriali.

<sup>2</sup> In quanto organo permanente, esso istituzionalizza e promuove la collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

## **Art. 5 Compiti**

All'organo sussidiario «One Health» spettano i compiti di cui all'articolo 54 capoverso 3 LEp.

Esso ha inoltre i seguenti compiti:

- a. definire sovraordinati comuni generali per la prevenzione, il riconoscimento, la sorveglianza e la lotta alle zoonosi e ai vettori;

---

<sup>1</sup> Zinsstag, J., Schelling, E., Waltner-Toews, D., Whittaker, M., Tanner, M. (2015) *One Health: The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*. CAB International, Oxford, UK.

- b. fornire raccomandazioni su provvedimenti coordinati per il rafforzamento della prevenzione, del riconoscimento, della sorveglianza e della lotta alle zoonosi e ai vettori;
- c. integrare l'approccio One Health in strategie specialistiche settoriali;
- d. promuovere la comunicazione di temi One Health;
- e. rafforzare lo scambio di esperienze a livello nazionale nel campo One Health e rendere possibile lo sfruttamento delle sinergie.

## **Art. 6 Competenze decisionali**

Nell'ambito dei suoi compiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, l'organo sussidiario «One Health» può prendere decisioni sulle base di proposte da presentare attenzione delle istituzioni rappresentate nell'organo sussidiario e decisioni riguardanti la sua organizzazione interna.

## **Art. 7 Composizione**

<sup>1</sup> L'organo sussidiario «One Health» si compone, secondo l'articolo 48 OEp, di:

- a. un rappresentante dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
- b. un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- c. un rappresentante dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- d. un rappresentante dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- e. un capo del servizio veterinario dell'esercito;
- f. un medico cantonale;
- g. un veterinario cantonale;
- h. un chimico cantonale;
- i. un farmacista cantonale;
- j. se necessario e caso per caso, specialisti e rappresentanti di altre istituzioni interessate.

<sup>2</sup> Almeno un componente federale dell'organo sussidiario «One Health» deve essere membro permanente dell'organo di coordinamento della legge sulle epidemie.

## **Art. 8 Organizzazione**

<sup>1</sup> La presidenza dell'organo sussidiario «One Health» è assunta, secondo l'articolo 83 capoverso 2 OEp, da un membro permanente dell'organo di coordinamento della legge sulle epidemie. Il presidente viene designato dall'organo di coordinamento della legge sulle epidemie.

<sup>2</sup> La segreteria scientifica è assunta dall'USAV.

## **Art. 9 Riunioni**

<sup>1</sup> L'organo sussidiario «One Health» si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni vengono convocate dal presidente in base al programma di lavoro o su richiesta di almeno tre membri.

<sup>2</sup> Il presidente dell'organo sussidiario «One Health» dirige le riunioni, decide l'ordine del giorno e la partecipazione alle riunioni di altri specialisti e rappresentanti di altre istituzioni interessate.

<sup>3</sup> La segreteria scientifica invia ai membri, generalmente quattordici giorni prima della riunione, l'ordine del giorno e la documentazione necessaria. Con l'approvazione di tutti i membri è possibile anche un termine più breve.

<sup>4</sup> I partecipanti alla riunione si preparano per la stessa sulla base della documentazione messa a loro disposizione e si accordano con le istituzioni di cui sono rappresentanti.

<sup>5</sup> La preparazione precedente e successiva alle riunioni e l'ulteriore elaborazione delle decisioni dell'organo sussidiario «One Health» spettano agli uffici specificamente competenti, coordinati dalla segreteria scientifica.

<sup>6</sup> Le riunioni dell'organo sussidiario «One Health» non sono pubbliche e vengono protolate.

## **Art. 10 Decisioni**

<sup>1</sup> Durante le riunioni, le decisioni sulla base di proposte all'attenzione delle istituzioni rappresentate nell'organo sussidiario vengono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. L'organo sussidiario «One Health» può deliberare in presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

<sup>2</sup> Durante le riunioni possono essere prese solo decisioni su questioni all'ordine del giorno. Con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, durante le riunioni è possibile inserire all'ordine del giorno temi imprevisti e urgenti e prendere le relative decisioni.

<sup>3</sup> Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, se nessun membro richiede una consultazione orale. Le decisioni tramite circolazione degli atti vengono inserite nel protocollo della riunione successiva.

<sup>4</sup> Gli altri specialisti e i rappresentanti di altre istituzioni interessate invitati, se necessario e caso per caso, alle riunioni, non hanno diritto di voto.

## **Art. 11 Riservatezza**

I membri dell'organo sussidiario «One Health» e gli specialisti e i rappresentanti di altre istituzioni che, caso per caso, sono invitati alle riunioni, sono tenuti a trattare con riservatezza le consultazioni e la documentazione. Tale obbligo permane anche dopo l'uscita dall'organo sussidiario «One Health».

## **Art. 12 Rapporti e informazione del pubblico**

<sup>1</sup> Rappresentato dal presidente, l'organo sussidiario «One Health» riferisce all'organo di coordinamento della legge sulle epidemie, nell'ambito delle riunioni regolari, sulle sue attività e decisioni.

<sup>2</sup> Il presidente decide, previo accordo con i membri dell'organo sussidiario, se le informazioni debbano essere pubblicate o inoltrate. È inoltre responsabile delle dichiarazioni ufficiali. A seconda della situazione, il presidente può designare un portavoce che si esprime sugli affari dell'organo sussidiario «One Health». Il portavoce deve essere un rappresentante della Confederazione.

### **Art. 13 Finanziamento**

<sup>1</sup> L'organo sussidiario «One Health» non dispone di risorse proprie (budget, risorse in termini di personale).

<sup>2</sup> La Confederazione si assume i costi per la gestione della segreteria scientifica dell'organo sussidiario «One Health».

<sup>3</sup> Ai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni non vengono rimborsate le spese. Il rimborso spese per gli eventuali altri specialisti e rappresentanti di altre istituzioni invitati alle riunioni è disciplinato dal Regolamento delle spese dell'Amministrazione federale.

### **Art. 14 Disposizioni finali**

<sup>1</sup> Il regolamento sull'organizzazione dell'organo sussidiario «One Health» è stato approvato dalla maggioranza dei membri presenti alla riunione dell'organo sussidiario «One Health» del 15 novembre 2017.

<sup>2</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2017.

Per l'organo sussidiario «One Health»:

  
.....

Preso visione da parte del presidente  
dell'organo di coordinamento della legge  
sulle epidemie:

  
.....